



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 24/09/2021

### FATTO

1) Il ricorrente afferma di essere intestatario di n. 4 BFP - serie P, n. progressivo: xxx.x96, xxx.x97, xxx.x98, xxx.x99 - sottoscritti in data 02/09/1986 per un importo di lire 1 milione ciascuno e di averne ottenuto il rimborso in data 16/09/2016 per un valore complessivo di € 29.819,76 inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati a tergo del titolo (rileva inoltre che i timbri apposti sono illeggibili ad eccezione di quello apposto nella parte frontale del buono n. 97).

2) Il ricorrente afferma che si versa in un'ipotesi di omessa conversione dei titoli col conseguente diritto del ricorrente al rimborso dei maggiori rendimenti della serie P per l'intera vita dei BPF, con conseguente pretesa (al netto di quanto già ricevuto) all'importo complessivo di € 23.508,92. Domanda che in subordine l'integrazione debba essere riconosciuta quantomeno per l'ultimo decennio di fruttuosità dei titoli, per un importo complessivo di € 15.736,44.

3) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato che con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, a seguito dell'apposizione del timbro "Q/P" la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Sul punto, la resistente cita diverse pronunce di merito, nonché la nota del MEF datata 15.2.2018, che accertano la legittimità del suo operato.

4) Inoltre, il decreto 13.6.1986 ha imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie Q ma non anche l'importo delle somme da rimborsare. Al riguardo, e come può notarsi in ogni modulo di BFP, il riferimento ai "tassi" riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo. Infatti, per quanto attiene l'ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre.

5) Pertanto, nessun affidamento legittimo può essere stato ingenerato in capo al ricorrente circa il diverso rendimento reclamato ora innanzi all'Arbitro.

## DIRITTO

Come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione (confermato pure di recente dal Coll. di Coordinamento con Decisione n. 6142 del 3 aprile 2020) di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *"La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli oggetto di ricorso, mancando nel timbro stampigliato nei buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro dei titoli in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita stampigliatura sul retro, alla serie Q/P).

Vanno altresì riconosciute (in quanto correttamente provate) alla parte ricorrente le spese di lite che questo Collegio accoglie nella misura di 250,00 euro.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA